

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

Trento, 26 marzo 2020

OGGETTO: Strumenti per contrastare la crisi di liquidità a seguito degli effetti del Coronavirus

Al fine di contrastare la grave crisi di liquidità, per gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, sono stati attivati, in particolare, gli strumenti di seguito riepilogati:

- **Moratoria "Tavolo del Credito – Trentino" (c.d. moratoria Fondo Ripresa Trentino)**
- **Moratoria ex. art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. moratoria statale)**
- **Moratoria prevista dall'Accordo per il Credito "Addendum Coronavirus" (c.d. moratoria ABI)**
- **Moratoria concordata con l'istituto di credito/leasing (c.d. moratoria volontaria)**
- **Nuovi finanziamenti e/o rinegoziazioni di finanziamenti in essere ex art. 49 del D.L. 18/2020 (c.d. interventi del Fondo centrale di garanzia PMI)**
- **Moratoria ex. art. 54 del D.L. 18/2020 (c.d. moratoria "prima casa")**

Moratoria "Fondo Ripresa Trentino"

La Provincia autonoma di Trento, ha condiviso con Cassa del Trentino S.p.A., banche, Fondo Strategico del Trentino- Alto Adige, intermediari finanziari e Confidi l'opportunità di stipulare un Protocollo ove definire - in ragione dell'ambito di operatività di ciascuno dei soggetti aderenti - misure sia per favorire il ripristino delle attività produttive, sia per agevolare il ritorno alla normalità della popolazione.

Con delibera n. 392 del 25.03.2020, la Giunta del Provincia Autonoma di Trento - in attuazione della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020, ha attivato una linea di finanziamenti a tasso zero a favore di imprese e lavoratori autonomi trentini danneggiati dagli effetti del Coronavirus ed ha approvato lo schema di "Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino".

Il Protocollo d'Intesa prevede le seguenti tipologie di intervento:

- **sospensione per 12 mesi della rata dei mutui e dei canoni di leasing** in essere alla data del 31.01.2020, con allungamento del periodo di rimborso;
- **rinegoziazione del debito** – in alternativa alla sospensione – **con allungamento della durata fino al massimo del 100% della durata residua**, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario;
- **concessione ad imprese di qualsivoglia comparto ed ai lavoratori autonomi di linee di finanziamento chirografarie garantite da Confidi per l'80%**, per concorrere al fabbisogno - relativo ad investimenti e/o a capitale circolante - per l'emergenza COVID-19 ("Plafond Ripresa Trentino"). La concessione avverrà in unica soluzione, a tasso fisso, con rimborso unico dopo 24 mesi. Con l'adesione al Protocollo, banche, intermediari finanziari e Confidi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato, nonché ad azzerare oneri o costi per istruttoria e spese e le commissioni di garanzia. Alla scadenza dei 24 mesi le parti potranno pattuire un pagamento rateizzato a condizioni agevolate. La concessione di nuovi finanziamenti resta in ogni caso subordinata all'autonoma valutazione del merito di credito da parte degli enti finanziatori. La Provincia interviene concedendo un contributo in conto interesse per 24 mesi sui finanziamenti concessi agli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva. I richiedenti devono avere sede legale o unità operative in Trentino e avere subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza creata dal Coronavirus, in termini di riduzione di almeno il 10% del fatturato, compensi, presenze e/o arrivi,

prenotazioni / ordinativi, incassi da vendite/prestazioni. Il Protocollo – che avrà efficacia fino al 31.03.2021 – prevede tre distinte tipologie di intervento per promuovere l’accesso alla liquidità, in base alle specifiche esigenze dell’operatore economico:

Operatore economico	Finanziatore	Importo massimo finanziamento	Durata	Tasso fisso massimo	Contributo massimo Provincia (per 24 mesi)
Senza garanzia Confidi ¹	Banche	€ 25.000	24 mesi	0,60%	0,60%
Con garanzia Confidi	Banche	Fino a € 300.000	24 mesi	0,40%	0,40%
Imprese più strutturate	Fondo Strategico del Trentino A.A.	€ 300.000 - 1.500.000	24 mesi	0,90%	0,40%

La presentazione delle domande di contributo in conto interessi da parte degli operatori economici è fissata dalla data del 1° aprile 2020 - e comunque previa adesione al Protocollo dell’operatore finanziario che si intende attivare - e fino al 31 dicembre 2020².

Moratoria ex. art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. Moratoria statale) e Moratoria Accordo per il Credito "Addendum Coronavirus" (c.d. Moratoria ABI)

	Moratoria ex. art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. Moratoria statale)	Moratoria Accordo per il Credito "Addendum Coronavirus" (c.d. Moratoria ABI)
Soggetto richiedente	Possono richiedere la moratoria, le microimprese, le PMI ed i professionisti: • con sede in Italia • relativamente ad esposizioni debitorie (apertura di credito, anticipo su crediti, finanziamenti, mutui, leasing). Le esposizioni debitorie devono essere classificate “in bonis” al 17.03.2020, vale a dire che il soggetto richiedente non deve avere posizioni classificate “deteriorate” (ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.³ Può ricorrere alle moratorie l’impresa, in bonis, anche se ha già ottenuto	Possono richiedere la moratoria, le microimprese e le PMI (sono esclusi i professionisti): • con sede in Italia; • relativamente ad esposizioni debitorie in essere al 31 gennaio 2020; • per mutui e leasing: non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; • per le operazioni di anticipazione dei crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza: si dovrà dichiarare che sono certi ed esigibili. L’Accordo prevede (2.1.3) che le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze,

¹ Si tratta di operatori economici minori che per forma giuridica o specifica operatività, non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere dall’intervento dei Confidi;

² Allegato A della delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 392 del 25.03.2020;

³ L’ABI, nella circolare 24.03.2020 (disponibile sul sito www.abi.it) evidenzia che “Il Ministero dell’economia e delle finanze afferma nelle FAQ del 22 marzo 2020 che, dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel D.L. 18/2020 non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti”

	misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti".	inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. L'Accordo prevede altresì al punto 2.1.5 "Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale."
Cosa prevede	La possibilità di richiedere: • che non siano revocate le aperture di credito in essere fino al 30.09.2020; • la proroga fino al 30.09.2020 della scadenza dei finanziamenti "bullet" (ossia quelli che non prevedono il pagamento di rate ma il rimborso integrale a scadenza); • la sospensione della rata dei mutui e dei canoni di leasing finanziario fino al 30.09.2020 (compresa la rata in scadenza il 30.09.2020), con conseguente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari alla sospensione delle rate/canoni. È possibile richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure di cui al comma 2, lett. a), b) e c) dell'art. 56 del D.L. 18/2020 si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.	La possibilità di richiedere: • la sospensione (per mutui, leasing e apertura di credito ipotecario con piano di rimborso rateale) fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e della quota capitale dei canoni di leasing finanziario. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto. il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario⁴. • l'allungamento (per mutui, credito agrario e finanziamenti a breve termine anche in relazione ad insoluti di pagamento sui crediti anticipati dalla banca) fino al 100% della durata residua dell'ammortamento per i mutui, di 270 giorni per il credito a breve termine e di 120 giorni per il credito agrario. Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato. In ogni caso, a seguito dell'allungamento del piano, l'importo della rata di ammortamento deve risultare inferiore in misura apprezzabile.

⁴ L'aumento del tasso d'interesse può essere effettuato soltanto in funzione degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione;

		Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso.
Modalità di richiesta	Invio, tramite PEC, all'indirizzo PEC dell'istituto di credito / leasing, di apposita comunicazione al proprio Istituto di Credito o Società di Leasing corredata da autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. La comunicazione di moratoria deve contenere le seguenti informazioni: • indicazione del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; • dichiarazione "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; • dichiarazione di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; • dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.	Inviare la domanda (redatta su modulo predisposto dai vari istituti) al proprio Istituto di Credito o Società di Leasing. Per tale moratoria è necessario (consigliato anche per la "moratoria statale") contattare preventivamente l'istituto di credito al fine concordare la modulistica necessaria e valutare le possibili alternative.
Iter di riconoscimento	Gli Istituti di credito/società di leasing non devono fare alcuna istruttoria, nemmeno con iter semplificato. La sospensione o l'allungamento prevista dalla moratoria statale sono accettate d'ufficio, senza margini di discrezionalità deliberativi e alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori⁵. L'applicazione della "moratoria statale" è dovuta per legge, ma non è automatica. Per poterne beneficiare occorre inviare una comunicazione all'istituto di credito. Nel caso in cui il mutuo/finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione	La c.d. moratoria ABI è disciplinata dall'Accordo per il credito 2019 denominato "Imprese in Ripresa 2.0", la cui applicazione è stata estesa – con Addendum del 6 marzo 2020 - ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza "COVID-19". L'accordo, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è operativo. La sospensione o l'allungamento sono subordinate all'istruttoria da parte dell'Istituto di credito o società di leasing. L'Addendum all'Accordo ABI del 06.03.2020 prevede che "le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo

⁵ Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie, assicurazione, contratti derivati; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;

	all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso. La Relazione illustrativa del D.L. 18/2020 prevede che la moratoria statale "non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia". La Banca d'Italia con comunicazione del 23.03.2020 ha precisato che chi accede alla "moratoria statale" non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato	significativamente i termini generali previsti." Nell'Accordo ABI è previsto che: • punto 2.1.7. "Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura"; • punto 2.1.8. "Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione" • punto 2.1.9 "Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente" Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente
--	--	---

Moratoria concordata con l'istituto di credito/leasing (c.d. moratoria volontaria)

Per completare il novero delle "moratorie" e delle "facilitazioni" a favore del sistema produttivo, si evidenzia che alcuni istituti di credito/leasing hanno messo a disposizione alcune misure straordinarie, che si aggiungono/sostituiscono alla moratoria ABI ed alla moratoria statale. Tali "moratorie volontarie" (o facilitazioni in genere) sono soggette a delibera da parte della banca/leasing.

Nuovi finanziamenti e/o rinegoziazioni di finanziamenti in essere ex art. 49 del D.L. 18/2020 (c.d. interventi del Fondo centrale di garanzia PMI)

L'art. 49 del D.L. 18/2020 prevede nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 17.03.2020, in deroga alle vigenti disposizioni operative. La copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro.

In particolare, sono previste due tipologie di concessioni di garanzie a titolo gratuito:

- a) concessione di garanzia del Fondo centrale pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro;
- b) concessione di garanzia del Fondo centrale per nuovi finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie. Per gli altri settori sono previste delle limitazioni connesse all'acquisizione di ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia del Fondo centrale.

Di seguito una tabella di sintesi disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico⁶

Gratuità della garanzia	La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.
Innalzamento della misura della garanzia	Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all'80% del finanziamento per la garanzia "diretta" e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).
Innalzamento dell'importo massimo garantito	L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.
Criteri di valutazione per accedere al Fondo	La valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie ⁷ riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l'accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell'emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell'accesso all'incentivo pubblico.
Soggetti esclusi dal Fondo	Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "imprese in difficoltà" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti	Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito	Viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La "Sezione speciale microcredito" del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell'importo di finanziamento.

⁶ Disponibile su <<https://www.mise.gov.it>>;

⁷ Modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo riportate nell'allegato al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019;

Moratoria ex. art. 54 del D.L. 18/2020 (c.d. moratoria “prima casa”)

L'articolo 54 del DL 18/2020 ha disposto che fino al 17.12.2020, ovvero 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, possono accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Nello specifico, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, in qualità di mutuatari, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. Per poter accedere a tale “moratoria”, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il richiedente deve autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito per i mutui prima casa, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

**Commercialisti Associati
Bortolotti & Conci**